



E. D. A.
delle
Giudicarie

Criteria per il riconoscimento dei crediti

I crediti riconoscibili fanno riferimento alle competenze comunque acquisite dall'adulto e possono riferirsi a contesti di apprendimento di tipo **formale, informale e non formale**.

Ai sensi dell'articolo 2, della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 – Disciplina per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze- si intende:

- Per **apprendimento formale**, quello che *“si attua nel sistema dell'istruzione e della formazione, nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari”*;
- Per **apprendimento non formale**, *“quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona che si realizza al di fuori dei sistemi formali, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese”*;
- Per **apprendimento informale**, *“quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; rientra nell'apprendimento informale anche lo studio autodidattico atto ad accrescere senso di competenza e di partecipazione alla vita attiva.”*

Alla procedura per il riconoscimento dei crediti e alla formulazione del **PFI** provvede una specifica **Commissione**, istituita presso ogni singola istituzione scolastica e nominata dal dirigente scolastico.